

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

(Città Metropolitana di Firenze)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLO

Reg.

L'anno duemilaventisei il giorno del mese di gennaio, previa sottoscrizione digitale, fra:

- il Comune di Campi Bisenzio rappresentato dal..... (C.F.) firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e conforme al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che interviene nella sua qualità di Dirigente del del Comune di Campi Bisenzio (FI), con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, Codice Fiscale del Comune 80016750483, P.IVA 00421110487, in nome e per conto del quale agisce, in esecuzione Decreto del Sindaco n. 45 del 09/12/2024, autorizzato al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto comunale e dell'art. 29 comma 1 lettera J del Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio nel contesto del presente atto denominato per brevità “Comodante”;

E

- il (C.F.) nato il a, firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e conforme al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, domiciliato per la carica presso la sede legale della “Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest” il quale agisce non in proprio ma nella sua

qualità di Direttore della “Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest”, con sede in Sesto Fiorentino, Via Gramsci n. 561 (C.F. 05517820485) in esecuzione del decreto di nomina n. 1/2025 e in esecuzione del proprio atto n. del, nel presente atto denominata “Comodataria”;

RICHIAMATO

- l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest” del 22/06/2009 ed in particolare l'art. 16, comma 2 che stabilisce “....*i beni immobili e gli altri beni dei Comuni e delle Aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività della Società della Salute sono concessi alla stessa in comodato d’uso gratuito*”;

- la convenzione stipulata in data 29/03/2012 Rep. n. 12020, per la gestione in forma associata delle funzioni in materia socio-assistenziale tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest;

CONSIDERATO CHE:

- che a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 1407 del 11/12/2025, con decorrenza 1° gennaio 2026, il personale dipendente del Comune di Campi Bisenzio già in assegnazione funzionale presso il Consorzio è stato trasferito nella dotazione organica della Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2026 il Comune di Campi Bisenzio ha espresso l’indirizzo di concedere un autoveicolo di proprietà in comodato d’uso, a titolo gratuito, alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, per un periodo pari a 29 giorni, per destinarlo all’utilizzo del personale trasferito dal Comune di Campi Bisenzio alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest ai sensi dell'art. 16, c. 2 dell'atto costitutivo del Consorzio.

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest la quale, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, i seguenti veicoli di sua proprietà:

Autoveicolo n. 1:

- Marca e Modello: FIAT PUNTO

- Targa: DT629GG

- Telaio: ZFA188800001098431

- Stato d'uso: Il Comodatario dichiara di aver preso visione del veicolo e di riceverlo in buono stato di manutenzione, esente da vizi palesi.

Della consegna e della restituzione alla scadenza del contratto dell'autoveicolo verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Art. 3 - Durata e decorrenza

Il contratto è stipulato a tempo determinato, con decorrenza dal giorno **28/01/2026** fino al giorno **25/02/2026** per la durata complessiva di 29 giorni. Alla scadenza il veicolo dovrà essere restituito alle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4 – Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si impegna a:

- Custodire e conservare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- Utilizzare il veicolo esclusivamente per gli usi istituzionali, senza concederne l'uso a terzi, assicurandosi che l'utilizzatore sia in possesso delle abilitazioni necessarie.

.

Art. 5 – Manutenzione, riparazioni e spese di gestione ordinaria

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alle spese di gestione ordinaria (carburante, rabbocchi d'olio e pulizia, revisione periodica se necessaria) rimangono a carico del Comodante, salvo che non siano causate da incuria o imperizia del Comodatario.

Articolo 6 – Sanzioni e Responsabilità civile

Sanzioni: Ogni contravvenzione al Codice della Strada elevata durante il periodo di comodato è ad esclusivo carico del Comodatario;

Responsabilità Civile: Il Comodatario risponde dei danni causati al veicolo, a terzi o a cose durante il periodo di utilizzo, qualora non coperti dalla RCA in capo al Comodante.

Articolo 7 – Registrazione e annotazione sulla Carta di Circolazione

Trattandosi di comodato d'uso per un periodo inferiore a 30 giorni non sussiste obbligo di registrazione del presente atto, né di annotazione sulla carta di circolazione.

Art. 8 – Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di conoscere e si impegnano a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e per quanto compatibili con il ruolo, l'attività svolta e l'oggetto del presente contratto, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso DPR e dai rispettivi codici di comportamento, approvati, per quanto riguarda il Comune di Campi Bisenzio con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 7/2023 e per quanto riguarda SdS con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14/2024.

Art. 9 Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Campi Bisenzio e la Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali (indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e sds.firenzenordovest@uslcentro.toscana.it).

I Responsabili della Protezione Dati personali (RPD) degli Enti, nominati secondo la vigente normativa in materia, possono essere contattati agli indirizzi email rpd@comune.campibisenzio.fi.it e sds@dpo-rpd.eu.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

Art. 10 Incompatibilità e sistema di gestione delle segnalazioni di condotte

illecite (c.d. whistleblowing)

Il Comodatario dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage-revolving doors".

Il Comodatario dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09/08/2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell'esistenza della piattaforma online per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo: <https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

Art. 11 Definizione delle Controversie

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere in relazione al presente contratto, ove non ne sia possibile una definizione amichevole e stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 Norme Transitorie e Finali

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile (artt. 1803-1812) ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente contratto viene registrato solo in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, del D.P.R. n. 642 del

26/10/1972 e ss.mm. e ii..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

f.to il Comune Campi Bisenzio

f.to Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest